

**Tribunale Grosseto, 13/10/2016, n. 791 (massima)**

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del **diritto** di critica

**Tribunale Grosseto, 13/10/2016, (ud. 07/10/2016, dep.13/10/2016), n. 791 ( sentenza per esteso)**

- **Intestazione**

- **Fatto**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. I fatti di causa e le domande proposte.

La società Enel Green Power Spa, in persona del suo l.r., ha esposto che il 5.1.2012 il quotidiano Corriere di Maremma, diretto da An. Mo. ed edito dalla società Iniziative Editoriali Locali a r.l., a p. 23 aveva pubblicato un articolo, senza firma, nel quale venivano riportati stralci di un'intervista a Me. Gi. Ze. Al., noto politico locale, nel cui ambito lo stesso muoveva accuse false e lesive ad essa società, sostenendo che le centrali geotermiche fossero fonte d'inquinamento e determinassero la presenza di arsenico nell'acqua potabile e che lo sviluppo geotermico da lei promosso fosse causa di morte, degrado ambientale e sottosviluppo.

Ha dunque citato in giudizio il Me., la Mo. e la società Iniziative Editoriali Locali, ciascuno per il loro titolo, chiedendo che fossero condannati, in via esclusiva o in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da lei subiti, che l'autore della pubblicazione fosse condannato anche alla sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48 e che la sentenza venisse pubblicata su tutta una serie di quotidiani da lei indicati.

I convenuti si sono costituiti, contestando la domanda; in particolare, il Me. ha sostenuto che l'allarme da lui lanciato fosse supportato da dati scientifici e comunque espressione di un giudizio critico di valore.

In data 7.3.2013 l'attrice ha rinunciato agli atti del giudizio nei confronti della Mo. e della IEL, a spese compensate, e tali convenuti hanno accettato la rinuncia; la causa è stata quindi estinta tra tali parti.

Nel corso dell'istruttoria è stata disposta una ctu volta a verificare se le affermazioni del Me. avessero un qualche riscontro in campo scientifico.

2. La responsabilità.

Nell'articolo per cui è causa, intitolato "Contro Bagnore 4 ecco Amiata Fotovoltaica", il Me., intervistato, s'opponne alla nuova centrale elettrica geotermica, Bagnore 4 appunto, che la convenuta s'accingeva all'epoca ad aprire vicino alla Centrale esistente Bagnore 3, e dichiara: "Lo sfruttamento Enel dell'energia geotermica sull'Amiata è causa di parecchie criticità denunciate in più occasioni da comitati, forze politiche e cittadini che si possono classificare nel modo seguente: inquinamento atmosferico dovuto all'emissione di sostanze tossiche e nocive" -

emissioni di cui elenca quantità e tipologia - "l'incremento dell'arsenico presente nell'acqua potabile prelevata dalle sorgenti dell'Amiata che si è verificato in conseguenza dello sfruttamento geotermico dell'Enel superando notevolmente il limite di 10 microgrammi/previsto dalla legge. A causa di questi superamenti la Regione Toscana ha concesso delle deroghe negli anni 2001-2009, fino allo stop imposto dalla Comunità Europea" "si è verificata una diminuzione del livello dell'acqua superiore ai 200 metri rispetto agli anni '70: La diminuzione del livello dell'acquifero è dovuto agli impianti geotermici che scaricano inquinanti all'esterno e prelevano acqua dal bacino idropotabile"; "inoltre le morti in eccesso rilevate nel periodo 2000-2006 nei comuni geotermici amiatini rispetto ai comuni vicini sono di 171 persone"; la mono cultura basata sullo sfruttamento geotermico Enel è la causa del sottosviluppo economico e del degrado socio ambientale di quel territorio."

Nel valutare il suo contegno, si deve partire dalla premessa che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia (v. da ult. Cass. 20.1.2015 n. 841; 27.1.2015 n. 1434), il legittimo esercizio del **diritto** di critica è, al pari di quello di **cronaca**, condizionato dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, ma ove la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio di **cronaca** e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto.

Invero, l'esercizio del **diritto** di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del **diritto di cronaca**, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira.

Ancora: "In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del **diritto** di critica." (così Cass. 20.6.2013 n. 15443).

Dunque, al fine di determinare la liceità, o meno, delle esternazioni del convenuto, si dovrà valutare, da un canto, se per il linguaggio utilizzato esse trasmodino in gratuite offese e/o attacchi personali e, dall'altro, se le opinioni espresse siano del tutto destituite di supporto scientifico o, invece, abbiano un qualche legame con dati oggettivi e costituiscano una delle possibili, per quanto soggettive, interpretazioni di tali dati.

Sotto il primo profilo, emerge con evidenza che il linguaggio utilizzato dal Me., seppur diretto ad esprimere dissenso rispetto all'utilizzo delle centrali elettriche geotermiche, ed a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul punto, non contiene epiteti ingiuriosi verso chi quell'energia produce: il messaggio, sebbene critico, attiene alla scelta geotermica, e solo di riflesso si traduce in una critica di chi di tale scelta si sia fatto portatore e da essa tragga degli utili.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il convenuto non si limita a criticare quello specifico modello energetico, ma propone un modello alternativo che, condivisibile o meno

che sia, ha effettivamente caratteristiche molto diverse, evitando l'emissione di sostanze potenzialmente nocive nell'ambiente, qual è quello del fotovoltaico.

Sotto il secondo profilo, si deve chiarire che ciò che rileva in questa causa non è se l'impianto Bagnore 4 sia in concreto pericoloso, bensì se nel rilasciare le proprie dichiarazioni il convenuto abbia agito in modo scorretto o comunque con imperdonabile leggerezza in danno dell'attrice o se, invece, egli abbia sollevato una problematica di pubblico interesse, se del caso esprimendo la propria personale opinione in merito, senza contravvenire ai criteri di verità e continenza che presidiano al contemperamento tra i contrapposti interessi di critica e di protezione della propria reputazione.

Ebbene, all'esito dell'istruttoria espletata si deve affermare che quanto denunciato dal Me. si fonda su dati scientifici ufficiali e che, come evidenziato dal ctu dr. Ca., sebbene, fortunatamente, il monitoraggio periodico dell'area amiatina da parte delle ARPAT dell'impianto Bagnore 3 non abbia evidenziato di norma superamenti dei valori limite di emissione per essi stabilito dalla normativa vigente, salvo casi eccezionali (v. p. 39), tuttavia, è stato riscontrato un inquinamento olfattivo, ovvero presenza di maleodoranze (anche se il fenomeno si è andato attenuando con l'installazione a Bagnore 3 del filtro AMIS), presenza di sostanze potenzialmente nocive per la salute umana e un numero di decessi nel periodo 2000-2006 effettivamente superiore ai comuni limitrofi.

Ma andiamo con ordine: intanto, si deve chiarire che i dati relativi alle emissioni riportati dal Me. nell'articolo incriminato sono ripresi dai dati ARPAT 2009 e sono, quindi, obiettivi.

Il ctu ha poi evidenziato che le centrali geotermiche contribuiscono all'emissione di radon, gas molto tossico per le vie respiratorie: lo stesso ha precisato che tale contributo è minimo, ma non nullo, il che legittima, quantomeno, una preoccupazione in merito, posto che è evidente che in un già delicato equilibrio ambientale, qual è quello dell'intero globo a seguito del significativo mutamento nello sfruttamento delle risorse complessive nell'ultimo secolo, anche piccoli apporti di sostanze nocive sono idonei a destare un certo allarme nei cittadini più sensibili al problema ambientale.

Ciò vale anche per le altre sostanze che, seppur non superiori ai tassi soglia, sono di per sé sostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla salute umana.

In particolare, il ctu ha confermato che a Bagnore vi sono elevate emissioni di sostanze climalteranti, quali anidride carbonica e metano, ed anche l'emissione di ammoniaca.

Per l'acido solforico e il mercurio i parametri, pur rientrando nella quasi totalità dei valori guida di tutela sanitaria raccomandati dalla OMS, necessitano di un'attenzione sanitaria per i soggetti più sensibili (v. p. 97).

Nelle acque amiatine vi è, poi, effettivamente, una rilevante concentrazione di arsenico: se anche essa non è stata significativamente alterata dal 1999 ad oggi dallo sviluppo geotermico, tuttavia il ctu ha affermato che non è possibile escludere un potenziale fattore di rischio nel tempo per la gente ivi residente, i cui effetti potrebbero manifestarsi solo a distanza di anni (v. p. 100), tanto che ha ritenuto necessari monitoraggi per il rischio dell'accumulo e della possibile lenta penetrazione negli acquiferi dei sali d'arsenico. Se, poi, veramente, come affermato dall'attrice, tale presenza è caratteristica del territorio, ciò costituisce comunque motivo di particolare cautela nel considerare l'impatto su di essa di ipotetiche fonti ulteriori.

Anche i dati relativi alla maggiore mortalità nell'area geotermica sud rispetto alle aree limitrofe sono stati estrapolati dal convenuto da fonti scientifiche accreditate, quali lo studio epidemiologico pubblicato dalla Fondazione "Gabriele Monasterio" avente ad oggetto il periodo 2000 - 2006 (v. doc. 25 di parte convenuta), che ha visto impegnati medici, biologi e ricercatori del CNR di Pisa; da esso s'evince che nell'area geotermica sud c'è un numero di morti di sesso maschile superiore ai comuni limitrofi.

Certo, è chiaro che le cause, come evidenziato dal ctu, possono essere varie, quali ad esempio l'attività lavorativa pregressa, ma il dr. Ca. ha comunque concluso che non si possono escludere completamente i fattori ambientali; d'altro canto, il Me. nell'articolo per cui è causa non ha

affermato che tali eccessi siano con certezza riconducibili all'attività geotermica, limitandosi a sollevare il problema.

Quanto alla denunciata diminuzione del livello dell'acqua, il ctu, se è vero che ha escluso che essa al momento della sua indagine fosse riscontrabile, è vero anche che ha dato conto di come la falda freatica nel 2011 si fosse effettivamente abbassata, seppure, poi, nel 2014 essa fosse risalita al suo livello consueto (v. p. 67); dunque, al momento delle esternazioni del Me., nel gennaio 2012, il problema non era affatto fantomatico.

In definitiva, quindi, la centrale è a norma, ma il Me. non ha mai affermato il contrario; se con Bagnore 3 vi erano comunque aspetti che lo stesso ctu ha ritenuto dovessero essere monitorati nel tempo, non potendosi escludere che specie alla lunga essi divenissero nocivi per la salute umana, è comprensibile che esponenti di movimenti politici o comunque soggetti particolarmente attenti al fenomeno dell'inquinamento ambientale abbiano manifestato preoccupazione per la scelta di affiancare a Bagnore 3 Bagnore 4, insistente sulla medesima area e, presumibilmente, suscettibile di accentuare gli effetti del precedente impianto.

Del resto, preoccupazioni per la Geotermia in Amiata sono state sollevate anche in sedi ufficiali - basti leggere l'interpellanza parlamentare a firma On. Zaccagnini e l'interrogazione del Consigliere Regionale Toscano (v. doc. 9 di parte convenuta) - e di talune criticità si parla anche in vari punti del PAER (Piano Ambientale Energetico Regionale-Scheda d'Ambito 19 Amiata approvato con Delibera G.R Toscana del dicembre 2013 - Allegato 7 -) e nello studio scientifico Bravi e Basosi (Allegato 8).

Il parlare d'inquinamento e di sostanze tossiche, poi, non è certo impedito dal fatto che un'attività sia consentita dalla pubblica amministrazione, posto che la scelta di parametri da non superare è - con tutta evidenza - frutto di un compromesso, comprensibile, certo, e finanche apprezzabile per talune opinioni, ma preoccupante e da contrastare per altre.

Questa è proprio l'essenza dell'art. 21 della Costituzione: consentire a chi dissenta da determinate scelte, fosse pure in minoranza, di manifestare il proprio dissenso e proporre modelli alternativi del vivere.

Quello sollevato dal Me., in conclusione, è un problema d'interesse generale, che egli ha affrontato utilizzando un linguaggio adeguato e dati obiettivi e provenienti da fonti ufficiali, ovviamente dandone una lettura personale, immaginando e proponendo soluzioni alternative, e tentando di scuotere l'opinione pubblica al riguardo, ciò che è l'essenza stessa del **diritto** di critica.

La domanda dell'attrice deve dunque essere respinta, essendo le dichiarazioni del convenuto del tutto lecite.

3. Le spese di lite e la condanna ex artt. 96 e 89 c.p.c.

Le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

Parimenti, le spese di ctu in via definitiva devono gravare sull'attrice.

Non può invece essere accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., ed ex art. 89 c.p.c., posto che le affermazioni e pretese dell'attrice, seppur ritenute infondate da questo giudice, non esulano dai limiti imposti al **diritto** di difesa, né la temerarietà della lite può coincidere con la soccombenza, occorrendo una colpa grave in capo a chi agisce non ravvisabile nel caso di specie, anche per la complessità della vicenda e la natura obiettivamente controversa delle questioni affrontate.

## • PQM

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respinge le domande dell'attrice;

respinge le domande riconvenzionali ex artt. 96 e 89 c.p.c.;

condanna l'attrice a corrispondere al convenuto le spese di lite, che liquida nella somma di euro 7.500,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CAP come per legge;

dispone che le spese di ctu gravino in via definitiva sull'attrice.

Così deciso in Grosseto il 7.10.2016.  
Depositata in cancelleria il 13/10/2016.

**Correlazioni:**

**Legislazione Correlata (1)**

- [Costituzione della Repubblica, Art. 21](#)